

ALLEGATO 2

Altri indirizzi sull'applicazione del d.lgs. 42/2017
relativamente alla professione di tecnico competente in
acustica, versione 09 maggio 2019 (di pagine 7)

Altri indirizzi sull'applicazione
del d.lgs. 42/2017 relativamente
alla professione di tecnico competente in acustica

Aggiornamento 09 maggio 2019

INDICE

| | |
|---|--------|
| PREMESSA | Pag. 3 |
| 1. CORSI DI AGGIORNAMENTO E ATTIVITA' FORMATIVE | Pag. 3 |
| 1.1. Soggetti abilitati a organizzare il corso di aggiornamento in acustica | Pag. 3 |
| 1.2. Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica | Pag. 4 |
| 1.3. Indirizzi alle regioni per la valutazione delle istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento | Pag. 4 |
| 1.4. Registro regionale delle ore di aggiornamento professionale | Pag. 5 |
| 1.5. Obbligo di aggiornamento professionale e contabilizzazione delle ore | Pag. 5 |
| 2. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO NAZIONALE DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA | Pag. 6 |
| 3. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ART. 25, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 42/2017 | Pag. 6 |
| 4. REGIME TRANSITORIO (ART. 22, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 42/2017) | Pag. 7 |
| 5. ART. 24, COMMA 1, LETT. C, DEL D.LGS. N. 42/2017 E FUNZIONI DI CONTROLLO | Pag. 7 |

PREMESSA

Il presente documento annulla e sostituisce l'analogo precedente del 23 luglio 2018.

Il presente documento fornisce indirizzi alle regioni al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea per l'attuazione del d.lgs. 42/2017, con specifico riferimento ai temi di seguito elencati:

- Corsi di aggiornamento e attività formative;
- Verifica delle dichiarazioni dei candidati;
- Modalità di applicazione dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 42/2017;
- Regime transitorio (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 42/2017);
- Art. 24, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 42/2017 e funzioni di controllo.

Allo scopo di monitorare a livello nazionale la qualità del sistema di aggiornamento e la conformità didattica dei corsi, nonché per le finalità di cui al punto 3 dell'allegato 1 al d.lgs. n. 42 del 2017 (emissione dei pareri richiesti dalle regioni), il tavolo adotta il presente documento. Le stesse sono utili anche ai richiedenti per predisporre la documentazione completa ed idonea al buon esito dell'istruttoria regionale.

1. Corsi di aggiornamento e attività formative

1.1. Soggetti abilitati a organizzare il corso di aggiornamento in acustica

I corsi di aggiornamento alla professione di tecnico competente in acustica, al pari di quelli abilitanti, sono tenuti da:

- a. università;
- b. enti di ricerca;
- c. istituti di ricerca;
- d. albi professionali;
- e. collegi professionali;
- f. ordini professionali;
- g. soggetti idonei alla formazione.

Gli enti o gli istituti di ricerca sono quelli previsti dalla legge e quelli formalmente riconosciuti dalle regioni attraverso proprie norme.

I soggetti pubblici o privati idonei alla formazione di cui al punto g), che possono essere autorizzati dalle Regioni all'erogazione dei corsi di aggiornamento, sono quelli riconosciuti secondo la normativa vigente e gli ordinamenti regionali in materia di formazione professionale.

1.2. Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica

Il corso di aggiornamento è riconosciuto e, dunque, autorizzato dalla regione in cui è organizzato (ossia nella regione in cui vengono tenute tutte le relative lezioni).

I corsi di aggiornamento previsti per il mantenimento della qualifica di tecnico competente in acustica possono essere svolti **solo** previa istruttoria e accreditamento delle regioni in cui i corsi vengono esperiti. **Non vi è obbligo della richiesta del parere al tavolo tecnico nazionale.**

Le regioni comunicano al Ministero dell'Ambiente i corsi autorizzati e i loro programmi, attraverso i canali ufficiali regionali (via PEC all'indirizzo DGRIN@pec.minambiente.it) compilando a latere della documentazione il modulo allegato alla presente.

Le regioni provvederanno altresì all'aggiornamento dell'elenco nazionale dei suddetti corsi attraverso il popolamento della banca dati ENTECA predisposta dal Ministero dell'ambiente in collaborazione con ISPRA, secondo le linee guida emanate come disposto dal'art. 21 comma 2 del d.lgs. 42/2017.

1.3. Indirizzi alle regioni per la valutazione delle istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento

I principi a cui attenersi da parte delle regioni nella valutazione preventiva sono:

1. per i corsi di aggiornamento non è ammessa la formazione a distanza;
2. idoneità degli organizzatori e delle tematiche trattate in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 42/2017 per i corsi per tecnici competenti in acustica di cui agli indirizzi dei corsi abilitanti forniti dal Tavolo tecnico nazionale di coordinamento;
3. idoneità del numero dei discenti a garantire la corretta fruizione del corso. In linea con ciò non possono essere ammessi più di 50 discenti a corso;
4. possono essere previste prove scritte di verifica con domande inerenti gli argomenti di lezione;
5. per i relatori e i docenti valgono le stesse regole applicabili ai docenti dei corsi di formazione, in merito alla valutazione dei curriculum effettuata per i corsi abilitanti. I

docenti dei corsi di aggiornamento devono essere iscritti all'elenco dei tecnici competenti in acustica, salvo il caso di docenze in materie in cui la figura del TCA non sia una prerogativa.

6. i corsi possono prevedere esercitazioni o esecuzione di test simulati. Deve essere garantito il confronto aperto con domande e risposte tra i docenti e i discenti sugli argomenti trattati nel corso/seminario.

1.4. Registro regionale delle ore di aggiornamento professionale

Le Regioni competenti predispongono un apposito registro del computo delle ore che tiene conto dell'aggiornamento, degli obblighi a carico dei professionisti iscritti e trasmette gli esiti al Ministero dell'Ambiente (ovvero tramite il database ENTECA), anche in ragione dei compiti previsti dal punto 4 dell'Allegato 1 al d.lgs. 42/2017. Le Regioni aggiornano il registro delle ore di aggiornamento.

1.5. Obbligo di aggiornamento professionale e contabilizzazione delle ore

Ai tecnici iscritti nell'elenco nazionale di cui al comma 1 dell'art. 21 del d.lgs. 42/2017 è fatto obbligo di acquisire nell'arco di 5 anni dalla data di iscrizione all'elenco nazionale e per ogni quinquennio, 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva cancellazione dall'elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017). La comunicazione dell'avvenuto conseguimento delle ore di formazione (da parte dei Tecnici iscritti) relative ad un anno solare, deve essere inviata alla Regione secondo le modalità e i regolamenti previsti dagli Uffici competenti.

Le seguenti attività, poiché presuppongono un'attività di studio preparatoria, sono equiparati alle attività formative per un massimo di 15 ore (in 5 anni):

- a. le attività di docenza ai corsi di aggiornamento;
- b. le attività di insegnamento in corsi abilitanti e master universitari di cui punti a) e b), comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 42/2017.
- c. le attività istruttorie, di verifica, nonché il ruolo di membro esterno nelle commissioni dei corsi condotte da TCA appartenenti al personale delle PP.AA.

2. Verifica delle dichiarazioni dei candidati all'iscrizione all'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica

Le regioni sono tenute a verificare nelle modalità di legge la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati all'iscrizione all'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, con particolare riferimento ai casi riconducibili alle lettere a), c) e d) del comma 1 dell'art. 22, d.lgs. n. 42/2017, richiedendo documenti alle relative Università sia pubbliche che private equiparate e, nel caso di Università private, previa verifica, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del possesso delle relative specifiche autorizzazioni per il settore curricolare nelle materie tecnico scientifiche. La documentazione acquisita deve dimostrare la veridicità delle dichiarazioni rese con particolare riferimento al numero dei crediti formativi universitari conseguiti e alla coincidenza tra i corsi/insegnamenti seguiti e i moduli previsti dall'allegato 2, parte B, del d.lgs. n. 42/2017.

In ogni caso, master o esami universitari di cui ai punti a) e c), comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 42/2017, anche se antecedenti alla data di emanazione del d.lgs. n. 42/2017, dovranno avere programmi rispondenti ai contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti di cui all'allegato 2 del d.lgs. n. 42/2017 e degli indirizzi del Tavolo tecnico nazionale di coordinamento. In ogni caso, al fine dell'iscrizione nell'elenco nazionale in parola, non possono essere valutati i crediti formativi universitari in master o insegnamenti o dottorati conseguiti dai candidati in anni antecedenti al 2012.

3. Modalità di applicazione dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 42/2017

Con riguardo a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 25, d.lgs. n. 42/2017, le regioni possono concedere l'estensione dei corsi abilitanti iniziati antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto. Tuttavia tali corsi dovranno essere integrati al fine di conseguire le caratteristiche minime previste dal succitato decreto, con particolare riferimento alle ore di e-learning, alle lezioni frontali, alle esercitazioni pratiche, all'esame finale con la presenza di un membro esterno indicato dalle regioni e, comunque, previa acquisizione del parere del tavolo tecnico.

4. Regime transitorio (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 42/2017)

Relativamente al comma 2 dell'art. 22, d.lgs. n. 42/2017, fermo restando le condizioni ivi espresse, alle regioni è data facoltà di applicare tale regime transitorio anche ai laureati in discipline tecnico scientifiche, *ex* DPCM 31/03/1998, non già ricomprese nell'elenco dell'Allegato 2 parte A del citato d.lgs. 42/2017, giacché l'orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa è ormai consolidato nel ritenere che il possesso di un titolo di studio superiore sia assorbente rispetto ad un titolo di grado inferiore.

Per entrambe le categorie di candidati, diplomati o laureati non ricompresi nell'elenco dell'Allegato 2 succitato, la definizione della quantità necessaria di lavori da effettuarsi ogni anno, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di una pubblica amministrazione, resta in capo alle regioni.

Per la categoria dei laureati in parola la frequentazione con profitto dei corsi non abilitanti, autorizzati dalle regioni ai sensi del d.p.c.m. 31/03/1998, sostituisce uno dei quattro anni di affiancamento previsti.

Per entrambe le categorie di candidati, diplomati o laureati, l'inizio dell'attività di affiancamento coincide con il primo lavoro svolto di cui il candidato fornisca comprovata documentazione.

5. Art. 24, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2017 e funzioni di controllo

Relativamente alle funzioni di controllo previste dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dai suoi decreti attuativi, nonché dalle relative leggi regionali, tali funzioni all'interno della Pubblica Amministrazione restano di esclusiva competenza dei tecnici competenti in acustica.

Dal combinato disposto dell'art. 21, comma 6, e dell'art. 24, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42/2017, discende che i dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 21 del medesimo decreto, che svolgono attività di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della succitata Legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza solo se in servizio continuato a partire da una data antecedente all'entrata in vigore della suddetta legge.

Diversamente le funzioni di controllo in parola, all'interno della Pubblica Amministrazione, restano di esclusiva competenza dei tecnici competenti in acustica.